

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

INDICE

Capo I	DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 2
Capo II	DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO	pag. 3
Capo III	TRASPORTO DEI CADAVERI	pag. 5
Capo IV	COSTRUZIONE DEI CIMITERI	pag. 8
Capo V	ACCOGLIMENTO E DIRITTO ALLA SEPOLTURA	pag. 10
Capo VI	INUMAZIONI	pag. 11
Capo VII	TUMULAZIONI	pag. 13
Capo VIII	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag. 18
Capo IX	CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE	pag. 20
Capo X	ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO	pag. 22
Capo XI	POLIZIA DEL CIMITERO	pag. 23
Capo XII	CONTRAVVENZIONI	pag. 25
Capo XIII	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 26

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione, nel Comune di San Stino di Livenza, delle norme concernenti la sepoltura dei cadaveri, dei resti mortali, dei resti ossei e delle ceneri, la disciplina dei trasporti funebri, la costruzione e la gestione dei cimiteri e dei locali annessi, la concessione di sepolture private, l'inumazione, la tumulazione, la cremazione e i servizi cimiteriali, al fine di garantire la tutela della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti e dei servizi.
2. Per le parti non espressamente disciplinate si fa riferimento al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 - "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e alla L.R. 04/03/2010 n. 18 - "Norme in materia funeraria" della Regione Veneto.

Art. 2 – Competenze e responsabilità

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune, individuate dalla legislazione nazionale e regionale, sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'Azienda USL.
2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie e opportune ai fini predetti.
3. Il Comune esercita la gestione dei servizi cimiteriali nelle forme di cui agli artt. 113 e seguenti del D.Lgs. 267/2000. Il Comune gestisce tale attività tramite l'Ente gestore, secondo le modalità indicate in apposito contratto di servizio.
4. Il Responsabile del Servizio cimiteriale cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
5. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Capo II - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 3 – Deposizione della salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 285/1990, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comunali ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,66 mm, se di zinco, a 1,50 mm se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5 – Verifica e chiusura feretri

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba polverizzata o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al Capo VIII.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.
4. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile.
5. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

6. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
7. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
8. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario dell'ULSS competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Capo III - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 7 – **Esercizio dell'attività del trasporto funebre**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 285/1990.
2. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
4. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/1990 nonché dell'art. 24 della LR 18/2010 e della DGRV 982/2014.

Art. 8 – **Modalità e percorsi**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 9 – **Periodo di osservazione delle salme**

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 6 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 11, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 10 – Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.
3. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 47 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della ULSS.
4. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 11 – Trasporto da e per l'estero, trasporto per avvio alla cremazione

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.
2. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.
3. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U..
4. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
5. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.
6. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1379/1937 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990.
7. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 1055/1938.
8. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.
9. Alle norme che precedono sono soggette anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 285/1990.

Art. 12 – Trasporto di resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,66 mm saldata a fuoco, recante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo IV - COSTRUZIONE DEI CIMITERI

Art. 13 – Cimiteri

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto previsto dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni.
2. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti e in caso di costruzione di nuovi cimiteri l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 m. Riduzioni della fascia di rispetto, entro il limite prefissato dal comma precedente, possono essere deliberate dal Consiglio Comunale.
3. L'area di risulta fra il precedente limite ed il limite deliberato sarà assimilata urbanisticamente alla zona territoriale omogenea tipo "E" fino a variazione dello strumento urbanistico generale. Eventuali ampliamenti della fascia di rispetto saranno effettuati in sede di variante allo strumento urbanistico generale.
4. All'interno delle fasce di rispetto è vietato qualsiasi intervento edificatorio, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001.
5. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore di 2,50 m dal piano esterno di campagna.
6. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale del cimitero.

Art. 14 – Campi di inumazione

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati a campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinato ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.
2. Nella determinazione delle superfici dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tener presente anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni nonché degli eventuali eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni; non si terrà conto nel computo delle aree di cui sopra di spazi destinati a qualsiasi finalità diversa dalla inumazione.
3. Il terreno destinato ad inumazione deve essere sciolto sino alla profondità di 2,50 m o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
4. Tali condizioni possono essere create artificialmente con riporto di materiali estranei.
5. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena, o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, o almeno a distanza di 0,50 m dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 15 – Tumulazioni in loculo

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/m².

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas, ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido, con pendenza del 3% nel caso di tumulazioni longitudinali e del 6% nel caso di tumulazioni trasversali.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 16 – Sepoltura di cassette o urne cinerarie

1. Le cassette contenenti resti mortali e/o le urne cinerarie possono essere collocate all'interno di loculi, ossari o tombe di famiglia di congiunti.
2. Cassette e/o urne cinerarie possono anche essere tumulate in un pozzetto ipogeo, ricavato nello spessore di un manufatto sepolcrale per fossa d'inumazione di congiunti. Il pozzetto deve essere in calcestruzzo o altro materiale inerte, dotato di coperchio, chiuso sul fondo e su tutti i lati.
3. In caso di sepoltura in fossa d'inumazione, al termine dell'ordinario periodo di inumazione, le ceneri o i resti mortali, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, vengono disperse nel cinerario o ossario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere collocate sopra altra sepoltura a terra, inserite in un manufatto lapideo ancorato in maniera solidale alla lapide copri tomba, con sporgenza verticale non superiore a 30 cm dalla stessa, soggiacendo nella durata alla scadenza della sepoltura primaria.

Capo V – ACCOGLIMENTO E DIRITTO ALLA SEPOLTURA**Art. 17 – Permessi di sepoltura**

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia stata ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 18 – Accoglimento in cimitero e diritto alla sepoltura

1. Nei cimiteri del Comune di San Stino di Livenza sono accolti, quando non sia richiesta altra destinazione:
 - a. Le salme di persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. Le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune di San Stino di Livenza, al momento della morte, la propria residenza, o coloro che sono stati residenti nel Comune per almeno 15 anni;
 - c. Le salme di persone residenti in case di riposo o istituti di assistenza, con precedente residenza nel Comune di San Stino di Livenza;
 - d. Le salme di persone che al momento del decesso erano residenti in località territorialmente comprese nelle Parrocchie di San Giorgio di Livenza, Ca' Cottoni, Brian e Ottava Presa;
 - e. Le salme delle persone appartenenti a enti e comunità religiose legalmente riconosciuti, che abbiano operato e vissuto nel territorio comunale;
 - f. Le salme degli aventi diritto a sepoltura privata individuale o di famiglia;
2. È consentita la sepoltura di salme il cui coniuge, o convivente di fatto, o parente ascendente/discendente è già presente nel cimitero. La concessione in questo caso avrà un prezzo maggiorato del 50 %.
3. Al di fuori dei casi sopra elencati, con parere della Giunta Comunale, si può autorizzare in via eccezionale la sepoltura di una salma su adeguata e accertata motivazione.

Capo VI - INUMAZIONI

Art. 19 – Campi di inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le fosse sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Art. 20 – Cippo

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, successivamente alla copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione di nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 21 – Fossa

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Al fine di favorire il processo naturale di mineralizzazione sulle fosse è vietato apporre coperture lapidee.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a 2,00 m) la lunghezza di 2,20 m e la larghezza di 0,80 m e debbono distare l'una dall'altra almeno 0,50 m da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a 2,00 m) una lunghezza media di 1,50 m, una larghezza di 0,50 m da ogni lato. Per la sepoltura di prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere profondità di almeno 0,70 m.

Art. 22 – Casse per inumazione

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
4. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
5. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
6. Sulla cassa deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 23 – Deposizione del feretro

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 32.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 24 – Decoro

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché radici e rami non ingombrino le tombe vicine.
2. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a 1,10 m. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati, e devono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di 0,50 m che separeranno le fosse, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
4. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
5. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico e previo pagamento della relativa tassa.
6. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.
7. Le scritte devono essere limitate a cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capo VII - TUMULAZIONI

Art. 25 – **Sepolture private**

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a. aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b. tombe o loculi individuali;
 - c. nicchie ossario per la raccolta di ceneri o resti mortali.
2. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione sono fissate con deliberazioni della Giunta Comunale.
3. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 26 – **Casse per tumulazione**

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

Art. 27 – **Assegnazione di tombe di famiglia o monumentali**

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a. ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b. ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c. ad enti, corporazioni o fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - i. gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - ii. i fratelli e le sorelle;
 - iii. il coniuge o convivente di fatto.
5. In fase di stipula della concessione o successivamente, il concessionario può comunicare all'Ufficio tecnico i nominativi di coloro che hanno diritto di sepoltura nella tomba, fino al completamento della capienza.
6. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
7. Le aree per la costruzione delle tombe di famiglia saranno assegnate agli aventi titolo secondo la numerazione progressiva definita dall'Ufficio Tecnico in fase di progettazione del campo.

Art. 28 – **Assegnazione di loculi**

1. I loculi saranno assegnati ai familiari o agli aventi titolo solo in presenza di salma da tumulare. Le assegnazioni saranno effettuate seguendo la numerazione progressiva dall'alto verso il basso nella prima colonna a sinistra e dal basso verso l'alto nella seconda colonna attigua e così in continuità per l'intero blocco.

2. Nelle assegnazioni dei loculi si potrà dar corso alla prenotazione di un secondo loculo consecutivo solo per la tumulazione del coniuge o convivente di fatto ancora in vita, con età pari o superiore ai 65 anni. Nel caso della prenotazione di cui sopra il versamento del corrispettivo dovrà essere fatto al momento della prenotazione stessa e la validità trentennale decorrerà dal momento della tumulazione.
3. Ogni loculo potrà contenere un solo feretro, è possibile tumulare cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie fino a capienza del loculo.
4. È fatto divieto di spostamento del feretro dal loculo a cui è stato assegnato verso altro loculo, fatto salvo lo spostamento dai loculi provvisori o per esigenze di manutenzione.
5. In caso di rinuncia, trasferimento o decorrenza del termine trentennale i loculi che si rendono disponibili saranno riassegnati, in via prioritaria, previa rimessa in pristino ed eventuale sostituzione della lapide. Con specifica ordinanza sindacale, per motivi di necessità ed urgenza, i loculi assegnati e non utilizzati, potranno essere temporaneamente utilizzati dall'Amministrazione per la tumulazione di salme. Tali loculi saranno riconsegnati nelle condizioni originarie.

Art. 29 – Assegnazione degli ossari

1. Gli ossari saranno assegnati ai familiari o agli aventi titolo solo in presenza di cassetta o urna cineraria da tumulare.
2. Le assegnazioni saranno effettuate seguendo la numerazione progressiva dall'alto verso il basso nella prima colonna a sinistra e dal basso verso l'alto nella seconda colonna attigua e così in continuità per l'intero blocco. Le prime cinque file dal basso vengono riservate a concessioni per collocamento di urne cinerarie contenenti resti mortali di persone il cui decesso è avvenuto in periodo antecedente non superiore ai 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Dalla sesta all'ottava e ultima fila le nicchie rimarranno destinate al collocamento di cassette o urne contenenti resti mortali provenienti da esumazioni, estumulazioni o trasferimenti.
3. Gli assegnatari di ossari nelle ultime tre file in alto avranno la facoltà di richiedere lo spostamento della concessione in ossario nelle prime cinque file, sostenendo il solo costo della traslazione delle urne e/o cassette contenute.
4. Ogni ossario può accogliere urne cinerarie e cassette contenenti resti mortali fino a capienza.

Art. 30 – Loculi provvisori

1. Nei cimiteri di San Stino di Livenza, Corbolone e La Salute di Livenza (nuovo) sono disponibili dei loculi provvisori, il cui utilizzo è concesso, previo pagamento del canone stabilito dalla Giunta Comunale, nei seguenti casi:
 - a. Per coloro che richiedono la concessione di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. Per coloro che devono effettuare lavori di adeguamento e ripristino di tombe private.
2. La durata del deposito provvisorio non potrà superare i 24 mesi.
3. Il canone è calcolato mensilmente, i primi 30 giorni di utilizzo sono gratuiti.
4. Sono a carico del concessionario le spese di apertura del loculo provvisorio e della traslazione della salma al loculo o tomba definitiva.
5. Sulla lapide di chiusura del loculo provvisorio non potranno essere apposte scritte permanenti di alcun genere.
6. Alla scadenza del biennio, ove gli interessati non abbiano ancora provveduto, il Comune disporrà d'ufficio alla definitiva sistemazione in campo comune, con spese a carico dei famigliari.

Art. 31 – Benemerenze

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal comma 2 dell'art. 93, D.P.R. 285/1990, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Sindaco.
3. La medesima procedura è applicabile anche alle assegnazioni di cui al comma 2 del precedente art. 28, su richiesta del contraente.

Art. 32 – Concessioni di loculi e ossari

1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, sarà possibile inserire nel loculo o nell'ossario urne o cassette contenenti resti mortali del coniuge o convivente di fatto, parenti entro il sesto grado o affini entro il terzo grado del defunto.
2. La concessione non può essere ceduta in alcun modo, né per qualsiasi titolo.
3. La concessione ha una durata di 30 anni dalla data di tumulazione della salma. La concessione deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
4. Entro 12 mesi dalla scadenza gli interessati possono richiedere un solo rinnovo della concessione, per una durata di 15 anni. Il Comune, valutata la disponibilità di loculi, potrà concederlo previa la corresponsione dell'importo stabilito per le concessioni al momento del rinnovo. In assenza di richiesta di rinnovo entro la scadenza della concessione il Comune predisporrà la raccolta dei resti nell'ossario e cinerario comune.
5. I concessionari degli ossari potranno esprimere in fase di scrittura del contratto la volontà di destinare, a scadenza di concessione, il contenuto di cassette e urne agli ossari o cinerari comuni.
6. Le assegnazioni di loculi senza determinazione di tempo, denominate "concessioni in perpetuo" o simili, avranno scadenza il 30 giugno 2036, salvo che nel frattempo non intervengano disposizioni normative che anticipano il suddetto termine finale o che, prima della scadenza, si renda necessario provvedere alla demolizione del blocco di loculi o di parte di esso per ragioni di sicurezza. Fino a tale data i loculi potranno essere utilizzati per tumulazioni dei familiari di cui al comma 4 dell'art. 27.
7. Alla scadenza del periodo di concessione il Comune rientrerà nel possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o in speciali loculi ossario individuali messi a disposizione dalla famiglia. In questo caso ogni onere, compresa la cassa in materiale appropriato, graverà sugli interessati.
8. È vietata la tumulazione, anche temporanea, di salme in tombe non appartenenti alla famiglia del defunto o in loculi non preventivamente assegnati dal Comune.
9. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 33 – Concessione di aree per tombe di famiglia o monumentali

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale. La concessione deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dallo Sportello Unico per l'Edilizia. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero dei feretri che possono essere accolti nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.
5. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà e in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
6. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
7. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dal Sindaco.
8. Le concessioni delle tombe di famiglia (ipogee) o monumentali hanno la durata di anni 99. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
9. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma per il rinnovo; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alle tariffe in vigore al momento della scadenza.
10. Viene concesso un solo rinnovo della concessione, con durata pari a metà degli anni previsti nella concessione originaria.

Art. 34 – Subentro delle concessioni

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestatario della concessione in favore del rappresentante designato fra gli aventi titolo.
2. In difetto di designazione, il Comune individuerà il concessionario nel seguente ordine: il coniuge o convivente di fatto, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli. Nel caso di più aventi titolo tra questi, il più anziano di età. Ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 35 – Decadenza e retrocessione delle concessioni

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.
3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a loculi e ossari concessi a tempo determinato quando gli stessi non siano mai stati occupati o si siano liberati per traslazione della salma o dei resti. È previsto il rimborso parziale del prezzo della concessione, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della rinuncia e proporzionale al periodo di mancata fruizione.
4. L'interessato che rinuncia alla concessione deve corrispondere all'Amministrazione Comunale la somma necessaria alla rimessa in pristino del loculo o ossario e alla sostituzione dei paramenti con altri di eguale spessore e qualità.
5. Nessun rimborso è dovuto per la rinuncia al loculo o ossario negli ultimi 5 anni di concessione e nel periodo di rinnovo quindicennale.

Capo VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni ed estumulazioni sono ordinarie e straordinarie. Per ordinarie si intende quando è trascorso almeno un decennio dall'inumazione o alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata. Nelle straordinarie, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti o estumulati dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o su autorizzazione del Sindaco, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.
2. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, come da art. 82 del D.P.R. 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
3. Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente regolamento.

Art. 37 – Esumazioni ordinarie

1. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa, e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
2. Scaduti 6 mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.
3. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private da essi acquistate.
4. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 12.
5. Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
6. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Servizi cimiteriali per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, ovvero alienate a favore del Comune.

Art. 38 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, nel caso che il processo di mineralizzazione non sia avvenuto in modo completo, possono essere inumati con le modalità previste dal presente regolamento.
3. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/1990 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 39 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'ULSS e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità, per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
3. Per eseguire un'esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
4. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%, ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
5. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
6. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3‰. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Capo IX - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 40 – Cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a. Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b. In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della L. 15/1968 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.
 - c. Certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 41 – Urne cinerarie

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne cinerarie devono essere sigillate e in materiale refrattario. Possono essere tumulate in qualsiasi sepoltura nel cimitero, oppure, fuori del cimitero in cappelle o colombari privati.

Art. 42 – Trasporto e deposizione delle urne cinerarie

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 8 e 11, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
2. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, con destinazione stabile e devono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
3. Vengono istituiti nei cimiteri comunali in uso cinerari comuni, denominati *Giardino delle rimembranze*, per la dispersione delle ceneri.
4. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. 1265/1934 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.
5. Fermo restando l'obbligo di sigillatura dell'urna, fra le modalità di conservazione delle ceneri è ammesso l'affidamento ai familiari. In tal caso, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, le modalità di espressione della volontà del defunto e di verbalizzazione della consegna dell'urna sono rispettivamente disciplinate dai commi 79 e 81 del D.P.R. 285/1990.

6. La dispersione delle ceneri è consentita nei termini e nei modi previsti dalla L. 130/2001 e dalla L.R. 18/2010. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile può avvenire in natura e in aree private. La dispersione è vietata in zone ove vi siano spazi acquei dedicati alle attività commerciali, ittiche e ove vi sia l'utilizzo della risorsa idrica per uso umano. Qualora la dispersione avvenga in aree private, previo assenso da parte dei proprietari, le stesse aree devono essere all'esterno dei centri abitati e la dispersione deve avvenire ad una distanza minima di 50 m dal confine di proprietà.

Art. 43 – Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'ULSS competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. 1265/1934.

Art. 44 – Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'ULSS da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 11 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
4. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69, e del D.P.R. n. 185/1964.

Capo X - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**Art. 45 – Cimiteri comunali**

1. Il Comune di San Stino di Livenza dispone di quattro cimiteri: due a La Salute di Livenza, uno a destra e uno a sinistra del fiume Livenza, uno a San Stino di Livenza e uno a Corbolone.
2. Tutti i cimiteri comprendono almeno:
 - a. un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b. un'area destinata alle tombe di famiglia (ipogee)
 - c. un ossario;
 - d. un edificio di loculi;
 - e. una cappella;
 - f. servizi per il pubblico;
 - g. di una camera mortuaria.
3. Il cimitero di San Stino di Livenza dispone, inoltre, di una camera mortuaria attrezzata con tavolo autoptico e cella frigo, nonché di un reparto speciale per le sepolture di cui all'art. 100 del D.P.R. 285/1990 e della DgrV 433/2014.

Art. 46 – Servizio di custodia

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a. un custode.
2. Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa o porterà i distintivi, che a lui saranno somministrati dal Comune.

Art. 47 – Funzioni del custode

1. Il custode del cimitero:
 - a. ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990;
 - b. tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c. è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
2. Il custode del cimitero:
 - a. ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 285/1990.
 - b. assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti e le cremazioni in genere.
 - c. vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari.
 - d. esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato.
 - e. impedirà che, senza avviso o autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Capo XI - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 48 – Orari di apertura dei cimiteri comunali

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso dei cimiteri.

Art. 49 – Disciplina dell'ingresso

1. I mezzi d'opera e meccanici potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi fino a 10 anni se non accompagnati da persone adulte.
2. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 50 – Vialetti e piante ornamentali

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.
2. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.
3. Gli ornamenti con fiori freschi vanno rimossi appena avvizziti a cura di chi li ha deposti. I fiori e le piante ornamentali tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi gli spazi cimiteriali, saranno tolti dal personale del Servizio cimiteriale.
4. Sarà disposto il ritiro o la rimozione degli oggetti (corone, vasi, piante, ecc) che coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, che non si addicano all'estetica del cimitero o che impediscano il passaggio.

Art. 51 – Ornamenti

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc...
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
3. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
4. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 52 – Divieti

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.
2. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.
3. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Locale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo XII – CONTROLLO E SANZIONI

Art. 53 – Controllo e cautele

1. Il Comune esercita il controllo sull'attività funebre, di trasporto funebre e sul rispetto della normativa vigente in materia nell'ambito del territorio comunale, tramite il corpo di Polizia Locale e l'Azienda ULSS.
2. Chiunque richieda un servizio, una concessione o un'autorizzazione, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Riguardo a ciò il richiedente assume tutte le responsabilità penali e civili derivanti. In caso di contestazione il Comune s'intende e resta estraneo all'azione che ne consegue.
3. Le richieste di attività cimiteriale possono essere presentate solo da persona legittimata, ossia il coniuge o convivente di fatto o, in difetto, il parente più prossimo secondo il Codice Civile. In alternativa, le richieste possono essere presentate da persona incaricata dall'avente titolo con delega appositamente conferita.

Art. 54 - Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge o di regolamento, è punita nei modi previsti dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Per il procedimento di accertamento di violazione e per i provvedimenti conseguenti si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981.
3. L'accertamento delle violazioni è demandato, oltre alla Polizia Locale, anche al personale individuato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Capo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, nel T.U. 1265/1934, nella L.R. 18/2010, nella D.G.R. 1909/2010, D.G.R. 1807/2011, D.G.R. 433/2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti in precedenza alla sua entrata in vigore e ancora in essere purché non conclusi.

Art. 56 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e successiva pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi di legge.